



COMUNE DI PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
Ufficio UFFICIO DI STAFF

Parabiago, 07-04-2020

ORDINANZA N° 46

OGGETTO: *ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI PARABIAGO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19*

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Richiamato l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 25 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Richiamate, con specifico riferimento alla situazione dell'emergenza in Lombardia, le ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 514 in data 21.3.2020, n. 515 in data 22.3.2020, n. 517 del 23.3.2020, n. 521 del 4.4.2020 e n. 522 del 6.4.2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni italiane tutte;

Visti i Decreti-legge 17 marzo 2020 n. 18 e 25 marzo 2020 n. 19;

Verificato che l'articolo 3 del predetto Decreto-legge n. 19/2020 non vieta l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte dei Sindaci dirette a fronteggiare l'emergenza, a condizione che esse non risultino in contrasto con le misure statali e che non eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

Atteso che il sottoscritto ha nel tempo emanato le seguenti ordinanze, contenenti misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale di Parabiago della diffusione del virus Covid-19:

N. 25 del 23-02-2020 OGGETTO: CORONAVIRUS: ORDINANZA CHIUSURA DELLE SCUOLE E DEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE.

N. 28 DEL 28-02-2020 OGGETTO: CORONAVIRUS: ORDINANZA CHIUSURA CENTRO DIURNO INTEGRATO "ERMANNO DONATI".

N. 32 DEL 05-03 - 2020 OGGETTO: CORONAVIRUS: ORDINANZA CHIUSURA CENTRO DIURNO INTEGRATO.

N. 35 DEL 11-03-2020 OGGETTO: *ORDINANZA DI CHIUSURA PARZIALE DEI MERCATI CITTADINI.*

N. 37 DEL 17-03-2020 OGGETTO: *ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI SITI IN TERRITORIO COMUNALE FINO A TUTTO IL 3 APRILE 2020*

N. 39 DEL 20-03-2020 OGGETTO: *ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO AI CIMITERI SITI IN TERRITORIO COMUNALE FINO A TUTTO IL 3 APRILE 2020.*

N. 40 DEL 2020 OGGETTO: *LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI IN ATTUAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 8, 9 e 11 MARZO 2020*

N. 42 DEL 24-03-2020 OGGETTO: *ANNULLAMENTO PROPRIA ORDINANZA N. 41 IN DATA 24.03.2020 E ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI PARABIAGO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI DEI CONDOMINI ED ALTRE*

N. 43 DEL 30-03-2020 OGGETTO: *ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI PARABIAGO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. ATTIVITA' DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E COMPORTAMENTO DEI CLIENTI*

N. 45 DEL 02-04-2020 OGGETTO: PROROGA DEL DIVIETO DI ACCESSO AI CIMITERI SITI IN TERRITORIO COMUNALE FINO AL TERMINE DELL'ATTUALE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Ritenuta l'opportunità di unificare in un unico testo le prescrizioni contenute nei sopra richiamati provvedimenti, al fine di facilitarne la conoscenza da parte dei cittadini e l'applicazione ad opera degli organi a ciò deputati, nonché al fine di adeguare le misure stesse all'evoluzione della situazione di fatto ed ai provvedimenti nazionali e regionali più recenti;

Richiamate e confermate le motivazioni espresse nelle premesse di ciascuna delle suindicate ordinanze a supporto delle prescrizioni emanate;

Ritenuto che – nel rispetto delle misure adottate a livello statale ed ai fini del perseguimento delle medesime finalità – persista l'esigenza indifferibile ed urgente di realizzare una compiuta azione di prevenzione e che detta esigenza imponga l'assunzione immediata di misure di contenimento adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica;

visto l'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il Principio di Precauzione, di cui alla Conferenza di Rio de Janeiro 1992;

DISPONE

A) DIVIETI

1) il divieto di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi, aperti al pubblico;

2) il divieto sul territorio comunale di tutte le attività sportive all'aperto (incluse quindi corse, escursioni in bicicletta, ecc.); restano consentite solo:

- le attività prescritte da certificati medici o indispensabili a causa di condizioni cliniche e psicologiche dimostrabili;

- le sole attività motorie che rientrano nella categoria delle passeggiate a piedi: si possono ritenere tali solo se il tragitto che si percorre passeggiando è all'interno del raggio di 200 metri dal proprio domicilio;

- per le esigenze primarie degli animali d'affezione è consentita l'uscita dalla propria dimora, per il solo tempo strettamente necessario alla loro esplicazione e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora (ovvero nel raggio massimo di 200 metri) senza che ciò possa essere occasione di creazione di incontri con altri soggetti, con obbligo di indossare mascherine;

3) il divieto di circolazione a piedi o con velocipedi in tutto il territorio comunale, salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute e di necessità, tra i quali rientra l'approvvigionamento alimentare, di farmaci e di altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali; la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

B) CHIUSURA, SOSPENSIONE E LIMITI ALLA FRUIZIONE DI STRUTTURE E SERVIZI

4) la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia (asili nido) e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle scuole di formazione superiore, corsi professionali e università per gli anziani, salvo le attività formative svolte a distanza, su tutto il territorio di Parabiago;

5) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

6) la chiusura di centri di aggregazione giovanili e per anziani, associativi di ogni genere, compresi gli oratori;

7) la chiusura della biblioteca civica;

8) la chiusura del centro diurno anziani;

9) la chiusura centri sportivi comunali "L. Ferrario", "Venegoni Marazzini", "N. Rancilio";

10) la chiusura del centro natatorio comunale;

11) la sospensione di tutti i mercati cittadini, inclusi quelli nelle frazioni;

12) la chiusura al pubblico di tutti i Parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura e - ove non sia possibile - mediante avvisi pubblici da esporre in diversi punti della perimetrazione;

13) la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme nel rispetto delle limitazioni imposte dalle normative in vigore per il periodo di emergenza;

14) l'obbligo di accesso contingentato alle piattaforme ecologiche comunali.
Si raccomanda di effettuare i conferimenti soltanto in casi di urgenza e di avvalersi, per gli scarti vegetali, del servizio di raccolta domiciliare del verde, senza conferirli in piattaforma.

Per evitare qualsiasi assembramento in prossimità dell'orario di chiusura delle piattaforme, si raccomanda di non fermarsi in attesa in coda, nell'ultima ora di

apertura, se vi siano già dieci o più autoveicoli in attesa di fare ingresso nella piattaforma.

C) OBBLIGHI A CARICO DI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

15) l'obbligo di tutti gli operatori commerciali di dotarsi dei DPI necessari atti a garantire le condizioni igieniche e di tutela previste dal DPCM 8 marzo 2020, nonché di garantire il rispetto delle misure di divieto di assembramento e distanziamento minimo, avendo cura di esporre anche la relativa cartellonistica;

16) l'obbligo dei titolari e/o gestori delle attività commerciali di cui è consentita l'apertura dai DPCM in vigore, al fine di evitare assembramenti di persone, di organizzare l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate in relazione alle superfici destinate agli avventori; all'interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori; il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;

17) l'obbligo dei gestori delle medie strutture di vendita site sul territorio del comune di Parabiago di:

a) rendere disponibili per gli acquirenti, prima dell'ingresso negli spazi destinati all'attività di vendita al pubblico, guanti in polietilene monouso;

b) munire tutti gli addetti alla vendita e tutto il restante personale presente nelle strutture di mascherine e di guanti in polietilene;

c) provvedere a ripetute disinfezioni distribuite in modo omogeneo nell'arco dell'intera giornata dei carrelli della spesa e istituire un registro dell'orario in cui viene adoperata tale disinfezione da mettere a disposizione delle forze di polizia.

D) OBBLIGHI E LIMITAZIONI A CARICO DEGLI UTENTI DI ESERCIZI COMMERCIALI

18) l'obbligo per i cittadini di effettuare l'approvvigionamento di generi alimentari e di altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti in Città, mentre per i non residenti nel comune di Parabiago è consentito recarsi negli esercizi esistenti nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l'attività lavorativa o lungo il percorso ricompreso tra la sede di lavoro e la propria residenza o domicilio o dimora;

19) è consentita una sola uscita settimanale per l'acquisto di beni alimentari e di beni di non primaria necessità quali sigarette, giornali, ecc.; si precisa che non è ritenuto di necessità il recarsi giornalmente presso le tabaccherie per l'acquisto di sigarette; rimane consentito l'acquisto settimanale di una fornitura corrispondente alla necessità per il nucleo familiare, ricordando che il fumo è dannoso alla salute;

20) per tutte le esigenze di approvvigionamento, alimentare e non e di beni di prima necessità è consentita l'uscita dalla propria dimora di un solo componente del nucleo familiare; le attività indicate nei precedenti punti 18) e 19) sono consentite solo se vengono svolte da singoli o al massimo da un adulto che accompagna un minore o una persona diversamente abile.

Si ricorda inoltre, che, con ordinanza regionale n° 521 del 4 aprile 2020, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

21) l'obbligo dei clienti e dei frequentatori delle medie strutture di vendita, all'ingresso negli spazi destinati alla vendita al pubblico e durante l'intero periodo di permanenza all'interno degli stessi, di:

a) indossare guanti monouso;

b) indossare mascherine o in alternativa - nel caso in cui tali presidi non siano a disposizione - una fascia di tessuto o di materiale equivalente di idonea larghezza per coprire una porzione di viso adeguata ad impedire l'emissione di fluidi dalla bocca e dal naso (ad es. foulard e/o sciarpa).

E) OBBLIGHI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E DEI PROPRIETARI DI EDIFICI PLURIFAMILIARI NONCHE' DEI FRUITORI DEGLI AMBIENTI DOMESTICI E LAVORATIVI

22) l'obbligo di tutti gli amministratori di condominio e comunque di tutti i proprietari di edifici plurifamiliari laddove vi siano spazi di proprietà comune ricadenti nel territorio comunale di Parabiago di provvedere alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni di pertinenza condominiale, mediante l'utilizzo di prodotti contenenti principi attivi idonei ed allo stesso tempo certificati, come evincibile dalle schede tecniche di prodotto e che scongiurino rischi per la salute umana, animale ed ambientale;

23) l'obbligo di concentrare le attività di cui al punto precedente soprattutto su ringhiere, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, ascensori e, per i condomini interessati, le aree adibite ad ospitare i mastelli della raccolta rifiuti;

24) l'obbligo per i soggetti di cui al precedente punto 22) di provvedere alla contestuale affissione dell'elenco delle misure igienico-sanitarie prescritte nell'Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 in luoghi ben visibili negli spazi comuni dei condomini;

25) l'obbligo dei soggetti di cui al precedente punto 22) di provvedere alla ripetizione delle attività di sanificazione, nel rispetto dei tempi di efficacia dei prodotti ed in funzione del numero di persone che frequentano l'edificio, come indicato nelle relative schede tecniche degli stessi, che dovrà essere obbligatoriamente effettuata almeno

una volta alla settimana nei luoghi di fruizione e passaggio e due volte alla settimana nei luoghi di raccolta rifiuti;

26) l'obbligo degli amministratori di condominio, ad intervento avvenuto, di curare la formazione di apposito fascicolo comprovante le attività svolte, con descrizione degli interventi, dei prodotti utilizzati e contenente la certificazione/dichiarazione da parte di ditte/professionisti e relative schede tecniche di prodotto, da conservarsi in copia a cura dell'Amministratore, da esporsi nelle aree condominiali adibite (bacheca) e in area visibile dall'esterno, così da consentire le ordinarie verifiche di ottemperanza del presente provvedimento;

27) l'obbligo di ALER - Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano di attuare gli interventi e le azioni di cui ai precedenti punti da 23) a 28) negli immobili gestiti dall'Azienda medesima sul territorio comunale di Parabiago;

28) la cittadinanza tutta deve mantenere ogni accortezza finalizzata al mantenimento del corretto stato igienico degli ambienti domestici e/o lavorativi interni ed esterni attraverso l'utilizzo di prodotti efficaci ed a norma.

INFORMA CHE:

La presente ordinanza avrà efficacia – ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge n. 19/2020 – per il periodo di 30 giorni decorrente dal giorno della sua pubblicazione e tale periodo potrà essere reiterato o modificato anche più volte fino al 31 luglio 2020, con possibilità di rimodularne l'applicazione in aumento o in diminuzione a seconda dell'andamento epidemiologico del COVID -19 e della successiva entrata in vigore di disposizioni statali o regionali.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis comma 1-bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Le somme riscosse a titolo di sanzione per le violazioni del presente provvedimento saranno destinate ad incrementare il Fondo comunale a sostegno del reddito che l'Amministrazione ha in programma di istituire per concorrere a far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria.

Ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

1. ricorso al T.A.R. della Lombardia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;

2. in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

DISPONE

- che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 30 giorni;
- che il Corpo di Polizia Locale di Parabiago e chiunque spetti vigili sull'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza;
- che a decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento, cessano di avere efficacia le ordinanze sindacali richiamate nella premessa;
- che copia del presente atto venga inviata dalla Segreteria, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
 - alla Prefettura di Milano;
 - alla Polizia di Stato;
 - al Comando Carabinieri territorialmente competente;
 - al Corpo della Guardia di Finanza;
 - al Corpo di Polizia Locale di Parabiago;
 - al Settore tecnico del Comune di Parabiago.

IL SINDACO
Arch. Raffaele Cucchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate